



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LANCIANO

Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei sigg. magistrati:

Dott. Massimo Canosa	Presidente
Dott. Giovanni Nappi	Giudice
Dott.ssa Chiara D'Alfonso	Giudice rel.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento N. 34 /34-1/2024 P.U.

Letti gli atti della procedura per l'apertura della liquidazione controllata ex artt. 268 e ss. CCII, instaurata su ricorso depositato in data 17.07.2024 dalla parte [REDACTED] (C.F. [REDACTED])

rappresentata dal professionista nominato dall'OCC. dott.ssa MARIANGELA ANDREOLI;

vista la documentazione prodotta;

ritenuto di non fissare preliminarmente udienza a seguito del deposito del ricorso, trattandosi di una procedura di liquidazione controllata del sovraindebitamento instaurata su domanda diretta dello stesso debitore ex art. 268, comma 1, CCII, come tale avente natura non contenziosa;

ritenuto che sussistono tutti i presupposti per l'apertura della liquidazione controllata, in quanto:

- 1) sussiste la competenza di questo Tribunale ai sensi dell'art. 27, commi 2 e 3, CCII;
- 2) sussiste la legittimazione dell'istante ai sensi degli artt. 2, comma 1, lett. c) e 269 CCII in quanto il debitore non risulta assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal Codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;
- 3) sussiste la ammissibilità dello strumento poiché il sig. [REDACTED] ricorre in proprio quale dipendente con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, sottoscritto in data 30/12/2021, con la [REDACTED] c.f. [REDACTED] regolato dal C.C.N.L. del settore commercio con mansione di Impiegato tecnico programmatore di 3° livello. Ha presentato una domanda volta alla liquidazione di tutti i suoi beni, non potendo optare in alternativa né per una domanda di concordato minore, né per il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore, poiché la prevalenza dei debiti si originano dallo svolgimento di un'attività [REDACTED] di cui il [REDACTED] è stato proprietario prima in [REDACTED] poi in [REDACTED] fino ai primi mesi del 2014 (la ditta individuale è stata però cancellata dal registro imprese in data 06/05/2022). Non rientra tra le ipotesi di inammissibilità ex art 33 CCI;
- 4) il ricorso è stato presentato da professionista nominato dall'OCC dott.ssa ANDREOLI la quale ha anche redatto la relazione di attestazione datata 2 luglio 2024, che espone una valutazione positiva sulla

M. 23 SENT.

N° 12/2024 R.G. Liquidazione CCF
N° 225 CRONOL.
N° 28 REPERT.



completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda e che illustra la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore (lettera d);

- 5) l'OCC nominato ha potuto confermare altresì l'assenza di titolarità di beni immobili e mobili, avendo a disposizione il ricorrente i soli beni necessari alla vita quotidiana sua e della propria famiglia, non possedendo alcun bene immobile né alcun automezzo o eseguito compravendite nell'ultimo quinquennio. Anche la liquidità è risultata pressoché nulla sui Conti corrente accessi presso la [redacted] su cui viene versato lo stipendio e al 14/05/24 si riscontra un saldo di conto corrente pari a € 781,18 e sulla carta di credito [redacted] si riscontra un saldo pari a € 20,46 (Allegato 6).

Il ricorrente è nel medesimo stato di famiglia della madre [redacted] la quale ha dichiarato di contribuire alla liquidazione mettendo a disposizione della famiglia un assegno di mantenimento dell'ex coniuge di € 740,00 per 12 mensilità.

- 6) Sussiste il requisito di cui all'art. 270, comma 1, CCII, non essendo state avanzate domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV.
- 7) Il ricorrente non è stato esdebitato nei cinque anni anteriori il deposito della istanza.
- 8) Il ricorrente non ha beneficiato della esdebitazione per due volte né determinato la situazione di incapacità per dolo o colpa grave.

L'esposizione debitoria:

DEBITI TRIBUTARI, PREVIDENZIALI ECC		
	Importo debito	
[redacted]	73.560,92	privilegiato
[redacted]	15.124,65	chirografario
[redacted]	442,59	privilegiato
DEBITI SORTI PER LA PROCEDURA IN CORSO		
	Importo debito	
ORGANISMO OCC	1.988,61	prededucibile
SPESE ANTICIPATE DAL GESTORE DELLA CRISI	29,75	prededucibile
FONDO SPESE PROCEDURA LIQUIDAZIONE	500,00	prededucibile
Totale Complessivo DEBITI	91.646,52	

per totale debito complessivo di € 91.646,52 oltre spese in prededuazione e così complessivamente:

Creditore	Importo debito	tipologia
ORGANISMO OCC + RIMBORSO SPESE GESTORE	2.018,36	prededucibile
FONDO SPESE PROCEDURA LIQUIDAZIONE	500,00	prededucibile
[redacted]	12.030,18	Privilegio Grado 1 artt. 2753 e 2749 c.c. n. 1 art. 2778 c.c.
[redacted]	1.622,11	Privilegio Grado 6 2752 1° comma 2776 / c.c.
[redacted]	4.268,16	Privilegio Grado 8 artt. 2754 e 2749 c.c. n. 8 art. 2778 c.c. (50%)
[redacted]	34.979,07	Privilegio Grado 18 artt. 2752 e 2749 c.c. n. 18 art. 2778 c.c.
[redacted]	20.652,40	Privilegio Grado 19 artt. 2752 e 2749 c.c. n. 19 art. 2778 c.c.
[redacted]	442,59	Privilegio Grado 20 artt. 2752 e 2749 c.c. n. 20 art. 2778 c.c.
[redacted]	15.124,65	chirografario
Totale Complessivo DEBITI	91.646,52	

Le spese mensili medie, considerato il nucleo familiare composto da n. 2 persone, vanno stimate in € 16.360,00 annue (art 283 comma 2 CCI) con eccedenza media mensile di € 1.181,00 da accantonare per le



esigenze di pagamenti della procedura cui ricorre e definitivamente rimessa per la determinazione ai sensi dell'articolo 283 comma 2 CCI al GD a seguito di richiesta del Liquidatore una volta dichiarata aperta la liquidazione.

L'attivo a disposizione della procedura:

Determinazione somma mensile disponibile (con riferimento a 12 mensilità)	
netto in busta	1.805
assegno di mantenimento	740
- Spese di sostentamento	2.265
Somma mensile disponibile	280

Determinazione somma totale messa a disposizione (durata stimata 4 anni)	
Somma mensile disponibile	280,00
12 mensilità	3.360,00
4 annualità	13.440,00

In considerazione del rapporto tra attivo e passivo, il ricorrente versi in stato di sovraindebitamento, atteso che, tenuto conto dei redditi mensili prodotti e delle spese necessarie per i bisogni propri e della propria famiglia, le poste patrimoniali, reddito e posta patrimoniale rappresentata dai beni immobili – vi è uno squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio liquidabile per far fronte ad esse;

ritenuto che sussistano tutti i presupposti per dichiarare aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio dei ricorrenti;

ritenuto che la procedura liquidatoria abbia carattere generale e determini l'apertura del concorso tra i creditori e lo spossamento del debitore, salvo i limiti previsti dall'art. 268, c. 4, CCII, con la conseguenza che non assumono rilievo la proposta e il piano liquidatorio formulati dai debitori;

ritenuto che la quantificazione delle spese necessarie per il mantenimento personale e familiare dei ricorrenti debba essere effettuata, in assenza di specifica disposizione, facendo "tendenzialmente" applicazione del criterio indicato nell'art. 283 comma 2° del CCII che le quantifica in rapporto "all'assegno sociale aumentato della metà moltiplicato per un parametro corrispondente a numero dei componenti del nucleo familiare della scala di equivalenza ISEE" (con maggiorazione delle spese necessarie alla produzione di reddito del debitore) e che la sua concreta determinazione debba essere in ogni caso rimessa al Giudice delegato una volta acquisita dai debitori la documentazione necessaria anche con riferimento ad eventuali spese straordinarie periodiche indispensabili al fabbisogno familiare e sentito il parere del liquidatore;

ritenuto che nella procedura di liquidazione controllata l'art. 268 co.4 lett. d) siano escluse dalla liquidazione altresì "le cose che non possono essere pignorate per disposizione di legge". Nel caso di specie ai beni mobili registrati (n. 1) utilizzati per le esigenze di vita quotidiane deve essere attribuita solo una impignorabilità relativa ai sensi dell'art. 515 u.c. c.p.c. e, pertanto, gli stessi, salvo che per manifesta infruttuosità (debitamente motivata dal Liquidatore nel redigendo programma di liquidazione), dovranno essere oggetto di liquidazione ed il loro ricavato utilizzato per la soddisfazione del ceto creditorio. Soltanto nel caso in cui i beni mobili registrati predetti risultino utili per l'esercizio di una attività economica o lavorativa necessaria per la



produzione di attivo distribuibile ai creditori, la relativa liquidazione potrà essere posticipata quale ultimo atto prima della chiusura della procedura.

Ne consegue che l'attivo va determinato tenendo a riferimento l'articolo 283 comma 2 CCI come segue:

VERIFICA DELLE UTILITA' RILEVANTI PER IL DEBITORE INCAPIENTE	
	assegno sociale inps al mese per il 2023 (fonte Inps) 534,41 €
(A) Assegno sociale anno 2023 (€ 503,27 x 13 mensilità)	6.947,33 €
(B) Aumento dell'assegno sociale della metà (50% di 6.542,51)	3.473,67 €
(C) Assegno sociale da considerare ai fini del calcolo	10.421,00 €
Componenti del nucleo familiare	2
(D) Parametro di equivalenza ISEE 2016 (nucleo 1 persone)	1,57
(E) Spese del nucleo familiare per mantenere un dignitoso tenore di vita (C x D)	16.360,96 €

Il ricorrente ha indicato il termine di quattro anni quale termine di durata della Procedura con valori indicati che scontano il rischio di fondarsi su reddito da lavoro e possibili eventi non prevedibili.

ritenuto in definitiva che, allo stato, debba ordinarsi l'acquisizione al patrimonio della liquidazione di tutti i beni dei debitori (inclusi i beni mobili registrati, attesa la natura universale della procedura) potendo autorizzare, ai sensi dell'art. 270, co. 2, lett. e), CCI, ove ne sussistano gravi ragioni (in quanto impiegati per il sostentamento del nucleo familiare), nelle more della liquidazione, all'uso del veicolo previa istanza e indicazione con allegazione della visura PRA non presente in atti. Anche il bene immobile occupato per esigenza abitativa, ove di proprietà, può continuare ad essere utilizzato solo previa istanza e fino alla sua liquidazione;

rilevato che ai sensi dell'art. 270, comma 5, e 150 CCII, dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione controllata nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la liquidazione controllata, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura.

ritenuto che, giusto il disposto dell'art. 270, c. 2 lett. b) CCII quale liquidatore possa essere nominato lo stesso gestore nominato dall'OCC;

ritenuto, in definitiva, che sussistano i presupposti di cui all'art. 269 CC II e che debba emettersi sentenza ex art. 270 CC II.

P.Q.M.

visti gli artt. 2, 269 e 270 CCII;

- 1) dichiara l'apertura della procedura di liquidazione controllata sul patrimonio di **[REDACTED]**;
- 2) nomina il Giudice Delegato in persona della dott.ssa Chiara D'Alfonso;
- 3) nomina liquidatore nella persona della dott.ssa ANDREOLI MARIANGELA (c.f. NDRMNG80E50E435C) iscritta all'Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Lanciano, al n. 249/A con studio in Lanciano in viale Rimembranze 22, e-mail mariangela.andreoli@gmail.com – PEC mariangela.andreoli@postecert.it, iscritta al n. 39 del Registro degli organismi tenuto dal Ministero della Giustizia, quale Gestore della Crisi da sovraindebitamento, in possesso dei requisiti di legge e già designato dall'OCC;



4) ordina ai ricorrenti di depositare entro sette giorni dalla notifica della presente sentenza l'elenco dei creditori;

5) assegna ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del ricorrente, il termine perentorio di giorni 60 dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCII;

6) ordina al ricorrente e ai terzi che li detengano di consegnare e rilasciare immediatamente al liquidatore i beni facenti parte del patrimonio oggetto di liquidazione, salvo autorizzazione da emettersi per continuare ad occupare la casa di abitazione e ad utilizzare i beni mobili registrati sino alla liquidazione .

In particolare ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, ad eccezione di :

- saldo [REDACTED];
- quanto necessario al ricorrente ed esigenze familiari da determinare con provvedimento su richiesta del liquidatore.

Incarica dell'esecuzione del presente ordine di consegna o rilascio il liquidatore;

7) rimette al Giudice Delegato la quantificazione del fabbisogno personale e familiare che risulta escluso dalla liquidazione. A tal fine il Liquidatore subito dopo l'accettazione presenterà al GD istanza per la determinazione della quota di stipendio, salario, pensione o comunque di ciò che il debitore guadagna con la sua attività da attrarre alla procedura, formulando specifica proposta in merito;

8) dà atto che, ai sensi degli artt. 270, c. 5 e 150 CCII, a partire dalla data di pubblicazione della presente sentenza, salvo diversa disposizione di legge, nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la procedura di liquidazione controllata del patrimonio può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella liquidazione controllata del patrimonio di [REDACTED];

9) dispone che il liquidatore per ciascuna procedura di liquidazione controllata:

- entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà la presente sentenza, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione di beni;

- entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell'inventario dei beni dei debitori e alla redazione di un programma in ordine ai tempi, alle spese e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato;

- provveda entro 45 giorni dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273 CCII;

- provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell'art. 275, c. 3 CCI;



- provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCII;

10) ogni sei mesi depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi dell'art. 280 CCII. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore e ai creditori;

11) dispone che, a cura del liquidatore, la presente sentenza sia inserita su sito internet del Tribunale di Lanciano o sito del Ministero, con l'esclusione di dati sensibili ai sensi della L. n. 30 giugno 2003 e succ. mod., e sia trascritta nei registri immobiliari e al PRA. L'esecuzione dei suddetti adempimenti dovrà essere documentata entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione controllata.

12) Dispone che a cura della cancelleria la presente sentenza sia notificata al debitore e comunicata al liquidatore e, a cura di quest'ultimo, sia notificata ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione.

Così deciso in Lanciano, nella camera di consiglio del 16 agosto 2024 .

Il Presidente f.f.

dott. Massimo Canosa

Il Giudice rel.

dott.ssa Chiara D'Alfonso

